

I guadagni degli usurai devono essere tassati

ROMA - I guadagni degli usurai devono essere tassati. Lo dice la Cassazione, sottolineando che chi presta soldi a elevato tasso di interesse - indipendentemente dal fatto che venga o meno condannato in campo penale - deve comunque pagare le tasse.

Siccome, di solito, chi presta soldi a strozzo ha un'attività lecita di copertura, i profitti dell'attività parallela - proseguono i supremi giudici - dovranno essere tassati insieme a quelli dichiarati nell'attività ufficiale.

Il caso che ha portato a questa affermazione di principio da parte della Cassazione è quello di un commerciante molisano di Marino gestore di un modesto negozio di casalinghi dalla contabilità fiscale perfettamente regolare.

Ma la guardia di finanza - in seguito ad accertamenti sui conti bancari - scoprì un gran viavai di denaro, non annotato nei registri contabili del piccolo emporio di articoli per la casa gestito da Saverio C..

In particolare, i finanzieri avevano scoperto una «omessa contabilizzazione» pari a un miliardo e 662 milioni di lire per il 1985, due miliardi e 49 milioni per il 1986 e un miliardo e 442 milioni per il 1987. Una «somma inimmaginabile» per il volume di vendite della piccola bottega. Così al commerciante le Fiamme gialle intimarono di pagare al fisco le somme dovute per i ricavi sommersi.

Il negoziante si oppose e la Commissione tributaria regionale gli diede ragione, sostenendo che, sebbene il negoziante «effettuasse prestiti a elevato tasso di interesse», che avevano «lasciato traccia» sui suoi conti, pure questo tipo di «utili illeciti non danno luogo alla formazione di reddito». In pratica, ad avviso della Commissione, al fisco non spettava nulla: la faccenda era di competenza della sola giustizia penale. Contro questo verdetto, si è rivolto alla Cassazione il Ministero delle Finanze, rappresentato dal ministro. Per l'amministrazione delle entrate, «anche i proventi di attività illecite sono assoggettabili a imposta sul reddito, secondo quanto enunciato dall'art.14 della legge 537 del 1993».

Principio che deve essere ritenuto «implicitamente» in vigore anche nelle norme esistenti prima del 1993. Pertanto, «non sussiste alcuna esenzione da Imposta che riguardi i redditi provenienti da usura». La Suprema corte ha condiviso questi argomenti.

In proposito, gli ermellini sottolineano che se un commerciante esercita «a latere» della sua attività «anche quella di prestito di denaro a interesse elevato», i proventi di questa seconda attività “sono tassabili insieme a quelli dichiarati nell'attività ufficiale, sia che essi costituiscano frutto di illecito sia che non sussista alcuna illiceità”.

Insomma illittitt. prestare soldi a caro prezzo non salva dall'accertamento, anche quando questo commercio non viene sanzionato penalmente.

La vicenda di Saverio si è infatti conclusa con un niente di fatto dal punto di vista della condanna penale, mentre la giustizia fiscale gli impone - -con questa decisione, sentenza 15984 - di saldare il suo conto per gli affari conclusi nel retrobottega.

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS